

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, SCARDACCIONE, TIBERI,
ATTAGUILE e CERAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1970

Modifica dell'articolo 147, lettera *b*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La cooperazione, che ha trovato nella Costituzione una precisa valorizzazione affermando l'articolo 45 che « la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata » per cui « la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei... », non ha però certo trovato, nella legislazione che ne è seguita, una attenzione altrettanto valida che ne aiutasse lo sviluppo e l'efficienza. Basta precisare che siamo fermi ancora ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (anteriore cioè all'entrata in vigore della stessa Costituzione) per avvertire come urgano riforme in questo settore particolarmente tanto efficaci per un ammodernamento delle strutture nel campo agricolo: una vasta moderna ed efficace organizzazione cooperativa è

certamente uno degli strumenti essenziali perchè si realizzi l'obiettivo di fondo che la programmazione si propone per l'agricoltura e cioè « il raggiungimento di una sostanziale parità fra la produttività espressa in termini di reddito, del settore agricolo e quella degli altri settori, nonchè di una sostanziale parità nei livelli di produttività delle diverse zone agricole del Paese » (paragrafo 179).

Bisogna dire che il problema è vivamente sentito anche dal Governo Rumor, che nel suo programma ha precisato che « porrà inoltre allo studio una più moderna legislazione per la cooperazione che è oggi fondamentale ». E presso la nostra Assemblea si trova pure il disegno di legge n. 685 d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri sessanta colleghi, che propone moderne strutture all'istituto della cooperazione e l'aggiornamento di alcune norme relative alle

agevolazioni tributarie. Restano però aperte altre esigenze (oltre, ben si intende, quelle relative ai fondi per il finanziamento e il credito alle società cooperative) riguardanti, sotto l'aspetto tributario, la legislazione attuale e l'interpretazione che di essa fanno gli organi ministeriali competenti: mentre infatti da un lato si limita notevolmente la capacità di espansione della cooperazione, d'altro canto si creano incertezze sull'entità dei tributi dovuti che, nel tempo, possono pregiudicare la vita stessa di molte società cooperative. Ci si può riferire ad esempio all'articolo 84, lettera *i*) del testo unico delle imposte dirette che dichiara esenti dall'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da società cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia ». Ora è noto che l'amministrazione finanziaria nel caso di allevamenti di suini operati da caseifici sociali riconosce il beneficio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile « fino al limite massimo di cinquanta capi per ogni mille quintali di latte lavorato ». E questo perchè è vero che l'articolo 65 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, ispirandosi all'articolo 2135 del codice civile, considera di natura agraria anche le attività dirette all'allevamento del bestiame, ma ciò, aggiunge la norma, nei limiti della potenzialità del fondo e sempre che l'allevamento rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Tale concetto trovasi riaffermato anche nell'articolo 85, lettera *I*) del testo unico anzidetto, che esonera dal tributo mobiliare i redditi in questione, purchè derivanti da operazioni comprese nell'esercizio normale dell'agricoltura. Di conseguenza, soltanto i redditi derivanti da manipolazioni o trasformazioni, non eccedenti il normale ciclo produttivo agrario, possono es-

sere esclusi dalla tassazione ai fini di detto tributo.

Ora si dimentica che nella valutazione del reddito agrario di cui all'articolo 65 del testo unico l'allevamento del bestiame (e quindi anche dei suini) è riferito a tutta la produzione aziendale, non solo quindi al latte trasformato, ma anche ai cereali zootecnici prodotti e che la stessa situazione si riproduce nei soci conferenti il latte alla cooperativa: cosicchè colpire la cooperativa che potenzialmente, sia pure su piani diversi, ripete la stessa situazione dei singoli soci e delle loro aziende è porre la cooperativa stessa in una condizione di inferiorità rispetto alle aziende singole. Tanto più se si considerano le affermazioni programmatiche per cui, fra l'altro, proprio nel campo agricolo occorre « ampliare le possibilità di autofinanziamento delle imprese agricole » e quindi delle loro cooperative da cui dipende il compenso ai prodotti conferiti.

Ma in questa proposta particolarmente ci interessa l'articolo 151 del testo unico delle imposte dirette.

Detto articolo dispone l'esenzione dall'imposta sulle società per le società cooperative indicate dalla lettera *i*) dell'articolo 84 « a condizione che il capitale sociale versato non superi i 4 milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli 8 milioni di lire e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per cui « l'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constata che le condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, *in fatto*, osservate negli ultimi cinque anni ».

L'articolo 26 della legge n. 1577 del 1947 recita « agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando nello statuto delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: *a*) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; *b*) divieto

di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c)».

Quindi l'articolo 26 non può intendersi violato se non nel caso di distribuzione di dividendi superiori al tasso legale, riferiti, si intende, al solo capitale versato, e nel caso si siano di fatto distribuite riserve durante la vita sociale « negli ultimi cinque anni »; mentre non ha rilevanza, ai fini tributari, l'eventuale devoluzione dell'eccedente attiva di bilancio ai cosiddetti fondi mutualistici, disponendo allo scopo normalmente gli statuti delle cooperative che « la eventuale rimanenza resterà a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere destinata ad iniziative nel campo sociale ». Senza la constatazione, di fatto, della distribuzione ai soci durante gli ultimi cinque anni non può quindi ritenersi violata la circostanza di cui alla lettera b) dell'articolo 26 suindicato. D'altronde gli accantonamenti « mutualistici » mentre rispondono ad un preciso disposto dell'articolo 2536 del codice civile rappresentano vere e proprie passività per le società cooperative che sono impegnate, per il fatto stesso dell'accantonamento di tali somme, ad erogarle con le finalità mutualistiche statutarie: e proprio qui sta — secondo la *ratio* della vigente legislazione — la distinzione tra società cooperative e società di speculazione come ha precisato la suprema Corte di cassazione con sua sentenza n. 1444 del 17 aprile 1959.

Non deve quindi essere determinante, ai fini della esenzione, il fatto che lo statuto di una cooperativa preveda che una parte dell'utile venga messo a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere destinato ad iniziative mutualistiche nel campo sociale. E allo scopo nella valutazione delle norme statutarie delle società

cooperative deve essere determinante il parere del Ministero del lavoro (nel cui ambito istituzionale rientra il controllo e la vigilanza sulle cooperative) mentre il Ministero delle finanze deve solo rilevare se *di fatto* (con distribuzioni dirette ai soci) siano state violate le norme di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 26 « negli ultimi cinque anni ».

A questi elementi di incertezza (circa la competenza nei controlli sulle cooperative e circa l'esenzione o meno di eventuali redditi da imposizioni mobiliari), si aggiunga quanto disposto dall'articolo 147 del testo unico n. 645 del 1958 circa la determinazione del patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società dove nessuna distinzione è fatta tra le società tassabili e, quindi, nessuna particolare considerazione è riservata alle società cooperative (se non altro per il disposto dell'articolo 2536, comma secondo, del codice civile), per avvertire come le norme vigenti in materia di agevolazioni tributarie sui redditi e sul patrimonio delle società cooperative non prevedono un quadro di certezza dell'imposta ma lasciano aperte pericolose incognite di arretrati che possono — verificandosi a distanza di anni — travolgere le imprese cooperative danneggiando altresì gravemente tutto il movimento cooperativo pur tanto necessario nella moderna società.

Per questo, onorevoli colleghi, ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione, pregandone una cortese, premurosa approvazione, il seguente disegno di legge che mira, sia pure parzialmente — tenuto conto dell'urgenza del provvedimento — a risolvere uno degli aspetti patologici suindicati ed a ridare fiducia al movimento cooperativo specialmente nel settore agricolo.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La lettera *b*) dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituita dalla seguente:

« *b*) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi. Sono escluse altresì le quote di utili non distribuite ai soci destinate ai fini mutualistici a mente del secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile ».